



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

CONSERVATORIO DI MUSICA «G. MARTUCCI» SALERNO

Via S. De Renzi, 62 - 84123 Salerno – Tel. 089 231977 / 241086 – Fax 089 2582440



50° Distretto Scolastico – Salerno
LICEO STATALE “ALFANO I”



LINGUISTICO SCIENTIFICO SCIENZE UMANE
MUSICALE COREUTICO

CENTRO RISORSE TERRITORIALE PER LE LINGUE

Via dei Mille 41 – 84132 Salerno Tel. 089/333147 – Fax 089/337114

C.F. 80021850658 – C. M. SAPM020007 - Sito web: www.alfano1.it

e-mail: preside@alfano1.it - SAPM020007@istruzione.it

Prot.n . 1237/C24 del 18/02/2012

La presente convenzione (di seguito la “Convenzione” e che sostituisce quella stipulata in data 1/06/2011) è stipulata in data 1/6/2010 , da e tra:

Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” con sede in Salerno, Via Salvatore de Renzi n. 62, Cod. Fisc. 95003210655, nella persona del M° Fulvio Maffia, in qualità di Commissario straordinario del Conservatorio stesso, autorizzato alla firma del presente atto giusta deliberazione commissariale del 29/05/2010 (di seguito il “Conservatorio”).

e

Liceo Statale “Alfano I” con sede in Salerno, Via dei Mille n. 46, Cod. Fisc. 80021850658, nella persona del Prof. Antonio Lepre, in qualità di Dirigente del Liceo stesso, autorizzato alla firma del presente atto giusta deliberazione del Consiglio di Istituto del 12/02/2010 (di seguito il “Liceo”).

Premesso che

-l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede che “le amministrazioni pubbliche possono (...) concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

-l'art 7, comma 8, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.59” (in G.U. n. 186 del 10 agosto 1999, Supplemento Ordinario n. 152) prevede che “le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”;

-l'art. 2, comma 8, lettera G, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati” (in G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000) prevede la “facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore”;

-il Capo 1, art. 2, comma 1, lettera E, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508” (in G. U. n. 135 del 13 giugno 2003) prevede che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, disciplinano le “modalità e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri”;

-l'art. 13, comma 8 del D.P.R. 15 marzo 2010 “Revisione dell'assetto ordinamentale organizzativo e didattico dei Licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Decreto legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133” (di seguito indicato come “Regolamento”) prevede che “l'istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati” ai sensi del già richiamato art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e che “la convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell'allegato E del presente regolamento”;

tutto ciò premesso
si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
(Oggetto, finalità e durata della Convenzione)

La presente Convenzione ha per oggetto l'istituzione della sezione musicale del Liceo, in applicazione di quanto disposto dall'art. 13 comma 8 del D.P.R. 15.03.2010.

Il percorso di formazione attivato in applicazione del presente disciplinare è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico strumentale, con la precipua finalità di garantire allo studente le competenze tecniche – compositive, di interpretazione, di esecuzione e di analisi - richieste per l'accesso ai corsi per il conseguimento del diploma accademico di I livello impartiti presso il Conservatorio.

La durata della presente Convenzione è stabilita in anni cinque.

Le parti hanno facoltà di rinnovare per iscritto, espressamente e mediante medesime procedure, la presente Convenzione, rimanendo comunque esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo.

La presente Convenzione può inoltre essere revocata per causa di forza maggiore che ne impedisca la regolare applicazione. In tal caso l'avviso di recesso dalla convenzione deve avvenire con almeno sei mesi di anticipo, in forma scritta, e comunque salvaguardando l'esito dell'anno scolastico nel quale la causa di forza maggiore si manifesta. Le parti concordano le forme per la revoca della convenzione assicurando comunque gli allievi iscritti ai corsi.

Art. 2
(Oneri a carico del Liceo)

Il Liceo musicale, per la realizzazione dei percorsi musicali di cui all'art. 1 della presente convenzione, pone a disposizione la disponibilità di personale, strutture ed attrezzature per lo svolgimento delle attività didattiche.

Il Liceo, con risorse proprie, assicura, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e in conformità alle priorità assegnate con le modalità previste all'art. 3, la copertura delle spese inerenti le ore di lezione svolte nei predetti percorsi musicali, realizzati secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, nonché le ulteriori spese per attività connesse organizzate e svolte presso i locali messi a disposizione dal Liceo.

Il Liceo si impegna a dotare i locali messi a disposizione per la realizzazione dei corsi delle attrezzature didattiche e strumentali necessarie in base alle richieste del Conservatorio. La proprietà delle attrezzature rimane in capo al Liceo.

Il Liceo si impegna a retribuire, con contributo forfettario di € 1.500,00 (Millecinquecento), il coordinatore delle attività didattiche –strumentali nominato dal Direttore del Conservatorio.

Art. 3

(Realizzazione delle attività)

Il Conservatorio si impegna ad elaborare le linee generali - contenenti i requisiti minimi di accesso da assolvere in sede di esame di ammissione, le finalità didattiche da perseguire e gli strumenti di verifica degli obiettivi raggiunti - per la programmazione delle attività didattiche di cui alla presente Convenzione sulla base delle esigenze rilevate d'intesa con il Liceo e nei limiti delle risorse finanziarie stanziato dallo stesso.

In particolare il Conservatorio sovrintende alla specifica attività didattica direttamente connessa all'attivazione della sezione musicale del Liceo, effettua i monitoraggi di cui all'art. 8 relativamente agli obiettivi quantitativi e qualitativi raggiunti, e individua modalità di implementazione, ottimizzazione ovvero correzione delle azioni poste in essere.

A tal fine il Liceo e il Conservatorio concertano, entro il 30 giugno di ogni anno, le priorità relative all'individuazione e all'attivazione di specifici percorsi formativi e delle azioni connesse – POF relativo alle discipline musicali - , attivando a tale scopo l'organismo di cui all'art. 9.

Entro la stessa data vengono deliberate congiuntamente - Conservatorio e Liceo Musicale – le attività di approfondimento delle discipline musicali curricolari e/o di quelle aggiuntive proposte dal CPS di cui al successivo art. 9.

È comunque fatta salva la discrezionale facoltà del Conservatorio di ampliare l'offerta formativa senza ulteriori oneri a carico del Liceo.

rt. 4

(Reclutamento personale docente)

Per l'individuazione del personale docente da impegnare sulle specifiche discipline musicali da attivare, le parti convengono le seguenti priorità di intervento:

1. Utilizzazione annuale da parte dell'USP o del Liceo di personale docente del comparto scuola in possesso di specifici titoli accademici, di servizio, e artistico-professionali;

2. Procedura di reclutamento mediante emanazione di specifici avvisi pubblici per titoli.

Il personale docente di cui al presente comma viene individuato di norma mediante procedura pubblica di reclutamento per titoli. Tale procedura prescrive gli specifici titoli culturali, di servizio e artistico-professionali necessari per l'acquisizione dell'idoneità all'insegnamento.

La Commissione di valutazione dei titoli è nominata dal Dirigente Scolastico su proposta del Direttore del Conservatorio. In caso di accertata impossibilità a provvedere al reclutamento con la procedura di cui al punto 1 del presente articolo, il personale docente viene individuato tramite le procedure di mobilità temporanea di cui al punto 2.

Nelle more che il MIUR definisca le nuove classi di concorso e con esse le nuove modalità di reclutamento, le parti convengono di assolvere alle procedure di reclutamento in conformità con quanto previsto dalla nota M.I.U.R. n. prot. 5358 del 25 Maggio 2010.

In particolare:.

1. All'insegnamento di **Esecuzione e Interpretazione** nonché di **Laboratorio di musica di insieme**, concorrono:

1.a I docenti diplomati di conservatorio nello specifico strumento, abilitati per le classi di concorso 31/A e 32/A e che abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado;

1.b I docenti forniti di abilitazione per la classe 77/A purché in possesso di diploma di conservatorio sullo specifico strumento e che abbiano già prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado.

2. All'insegnamento di **Tecnologie musicali**, concorrono:

2.a I docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purché in possesso del: Diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico di cui al D.M. n. 1 dell'8.1.2004; Diploma accademico di II livello "musica elettronica e tecnologie del suono" di cui al D.M. 39 del 12.3.2007; Diploma di "Musica elettronica" (vecchio ordinamento); Qualsiasi diploma accademico di II livello (conservatorio) purché il piano di studio seguito abbia compreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica.

3. All'insegnamento di **Teoria e analisi e composizione** concorrono

3.a I docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purché in possesso di idonei requisiti professionali: diplomi accademici: - di composizione; - di direzione di orchestra; - di organo; - di direzione del coro; - direzione e strumentazione per banda. purché in possesso della

laurea in musicologia e beni musicali (laurea magistrale classe LM-45-) o titoli equiparati ai sensi del D.I. del 9 luglio 2009 (pubbl. G.U. 7.10.2009, n.233) congiuntamente a diploma di conservatorio).

4. All'insegnamento di **Storia della Musica** concorrono:

4.a I docenti di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado appartenenti alla classe di concorso 31/A.

Il personale docente reclutato secondo le linee di indirizzo ministeriali riportate devono comunque attestare una specifica e comprovata attività artistico-professionale.

Alla valutazione dei requisiti previsti dal presente articolo sovrintende apposita commissione formata dal Direttore del Conservatorio, o suo delegato, dal Dirigente scolastico del Liceo, o suo delegato, e da un docente del Conservatorio titolare della specifica disciplina, ovvero di disciplina affine.

Al personale reclutato secondo le procedure indicata nel presente articolo viene applicata la disciplina contrattuale vigente nel Comparto Scuola.

Art. 5 *(Allievi e organizzazione didattica)*

Le iscrizioni al percorso formativo del liceo musicale sono subordinate al superamento di una prova preordinata alla verifica di specifiche competenze musicali. I docenti delle attività e insegnamenti specifici delle discipline musicali partecipano quali commissari alle prove di selezione, che verranno tenute nel rispetto degli obiettivi previsti per le differenti specialità strumentali dall'All.A del DM 201/99.

Per gli strumenti musicali non indicati o non attivati nei corsi ad indirizzo delle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di primo grado verranno utilizzati criteri di verifica per analogia, considerando la famiglia strumentale più vicina allo strumento prescelto.

Il Liceo non attiva discipline strumentali per lo studio delle quali è prevista propedeuticità di altro strumento di base ai percorsi formativi attivati in Conservatorio.

Con atto separato i rappresentanti legali del Conservatorio e del Liceo individuano i contenuti delle prove di ammissione; nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti del MIUR.

Le modalità di svolgimento della didattica e di organizzazione delle attività e degli insegnamenti rispondono alla tipicità dell'insegnamento musicale: individualità della lezione di strumento; ascolto e comprensione degli eventi sonori; pratica della musica d'insieme, anche per piccoli gruppi

e/o duetti; unitarietà complessiva del progetto di sviluppo delle competenze musicali, in coerenza con il presupposto normativo di assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Allo studio del primo strumento, a scelta dell'allievo, la Commissione esaminatrice aggiunge quello di un secondo strumento.

Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.P.R. 15 marzo 2010, la certificazione delle competenze musicali acquisite dagli studenti nelle attività e insegnamenti previsti nell'all. E del Regolamento avverrà nell'assolvimento degli obblighi d'istruzione, e verrà rilasciata al termine del biennio.

Il modello di certificazione, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti del MIUR, sarà definito da una Commissione mista costituita sia da docenti del Conservatorio che da docenti del Liceo.

I consigli di classe del Liceo, al termine delle operazioni di scrutinio compileranno una scheda che riporta l'attribuzione dei livelli raggiunti, da individuare sulla base della valutazione finale degli apprendimenti, espressa in decimi ai sensi degli artt. 4, 5 e 8 D.P.R. 22 giugno 2009.

Tale scheda sarà firmata anche dai docenti del Conservatorio nell'ambito del monitoraggio delle attività strumentali per ogni singolo allievo.

Stante la tipicità propria dell'insegnamento musicale, la certificata insufficienza dello studente al termine dell'anno scolastico comporta l'impossibilità, per lo stesso, di continuare il proprio percorso all'interno della sezione musicale del Liceo.

In tal caso, il Liceo favorisce l'inserimento dello studente in altra sezione della scuola.

Art. 6 ***(Formazione permanente)***

Le parti riconoscono nella formazione e nell'aggiornamento permanente lo strumento per garantire la qualità dell'offerta formativa impartita dal Liceo.

A tale scopo, in sede di programmazione annuale l'organismo di cui all'art. 9 definisce le linee di intervento per la formazione e l'aggiornamento permanente del personale docente impegnato nelle discipline musicali attivate ai sensi della presente Convenzione.

Al Conservatorio è affidata in via esclusiva l'organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento di cui al presente articolo.

Il Conservatorio, per l'ideazione e l'organizzazione dei percorsi di formazione permanente di cui al presente articolo, acquisisce le proposte elaborate dall'organismo di cui all'art. 9.

I corsi di formazione e aggiornamento del personale docente delle discipline musicali sono svolti nell'ambito della Scuola di Didattica della Musica del Conservatorio.

Ad eventuali costi aggiuntivi si provvede con i fondi del Liceo finalizzati alla formazione del personale docente.

Art. 7 ***(Attività correlate)***

Il Conservatorio e il Liceo favoriscono, tra l'altro, la realizzazione di attività congiunte di studio e ricerca, cicli di conferenze, incontri, attività culturali e musicali, concerti, installazioni multimediali e performance che implementino nuove tecnologie acustiche.

In particolare, presso il Liceo sono organizzati annualmente saggi dei migliori allievi del Conservatorio, giornate di studio e promozione culturale ed eventi di produzione artistica.

Le parti possono inoltre concordare la partecipazione degli studenti del Liceo ad attività laboratoriali poste in essere dal Conservatorio, al fine di ampliare ovvero completare l'offerta formativa del Liceo.

Art. 8 ***(Monitoraggio attività)***

Il Conservatorio mette a disposizione del Liceo le risultanze delle operazioni di monitoraggio effettuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della presente Convenzione. Tali risultanze costituiscono materiale per la valutazione prevista nel successivo comma.

La valutazione e l'autovalutazione dei percorsi liceali avverranno nel rispetto degli indicatori determinati dal Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze "anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione" (art. 13, comma 9, lettera C, del D.P.R. 15 marzo 2010). Il monitoraggio delle attività formative e organizzative sarà curato a livello nazionale dall'INVALSI.

Art. 9 ***(Comitato tecnico-scientifico)***

Per la concreta organizzazione dello svolgimento dell'attività didattica è costituito il Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico è costituito dal Dirigente scolastico del Liceo, o suo delegato, da due docenti di strumento del Conservatorio designati dal Direttore del Conservatorio e da due docenti di discipline musicali in servizio presso il Liceo, individuati dal Dirigente scolastico del Liceo.

In qualità di esclusiva rappresentanza Istituzionale del Comitato Tecnico-scientifico fanno parte:

1. Il referente in rappresentanza del Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno;
2. l'Assessore alla Pubblica Istruzione pro-tempore del Comune di Salerno;
3. l'Assessore alla Pubblica Istruzione pro-tempore dell'Amministrazione Provinciale di Salerno;
4. Il referente del Teatro Comunale di Salerno "Giuseppe Verdi".

Il Comitato tecnico-scientifico:

1. Elabora il piano delle attività didattiche delle discipline musicali attivate, in conformità con le linee generali di programmazione definite ai sensi dell'art. 3, sentiti i docenti delle discipline musicali attivate nel Liceo e in coerenza con i piani di studio previsti dall'allegato E del D.P.R. 15.03.2010;
2. Elabora i contenuti degli esami di ammissione delle diverse discipline musicali attivate e i criteri di ammissione nelle singole discipline;
3. Elabora proposte di corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente del Liceo impegnato nell'insegnamento delle discipline musicali previsti dall'art. 6 della presente Convenzione;
4. Acquisisce le risultanze del monitoraggio valutativo posto in essere dal Conservatorio sul generale andamento didattico dei percorsi formativi ai fini dell'ottimale organizzazione del piano dell'offerta formativa;
5. Certifica le competenze di I° e II° livello, con particolare riguardo ai livelli di competenza in uscita, degli studenti del Liceo.

Il Comitato tecnico-scientifico assolve inoltre a funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e la realizzazione di ulteriori attività connesse, nell'ambito degli spazi di autonomia e flessibilità del Liceo.

Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Dirigente scolastico del Liceo, che lo convoca almeno tre volte l'anno.

L'attività del Comitato tecnico-scientifico è svolta senza oneri aggiuntivi per il Conservatorio e il Liceo, dovendosi intendere la stessa quale servizio prestato a tutti gli effetti.

Art. 10
(Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)

Gravano, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98, sul Liceo gli obblighi previsti dal D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il personale docente e gli studenti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Liceo, istituto che ne renderà pubblica la conoscenza attraverso gli abituali canali divulgativi. Il Liceo, pertanto, garantisce che il personale docente e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le proprie strutture - ed eventualmente in quelle del Conservatorio - sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni. Il Conservatorio, analogamente, garantisce che il proprio personale, impegnato nelle attività dell'organismo di cui all'art. 9 ovvero in operazioni d'esame presso le strutture del Liceo, è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Art. 11
(Trattamento dei dati)

Il trattamento dei dati personali relativi alle carriere degli studenti, onde garantire la piena attuazione degli impegni di cui alla presente convenzione, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuno dei due enti e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Titolare dei dati è il Liceo.

Art. 12
(Risoluzione delle controversie)

Qualunque controversia avente ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale con sede in Salerno.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre Arbitri di cui uno nominato dal Liceo, uno nominato dal Conservatorio ed il terzo dai primi due di comune accordo ovvero dal Presidente della Corte d'Appello di Salerno.

Al Presidente della Corte d'Appello di Salerno spetta la nomina dell'Arbitro per la parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla nomina dell'arbitro di controparte.

L'arbitrato si svolgerà in forma rituale ai sensi degli artt. 816 ss. c.p.c.

Art. 13
(Norme transitorie e finali)

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti si riportano alle norme comuni e speciali di diritto civile ove compatibili.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 31.

Salerno, 18/02/2012

Per il Liceo "Alfano I"

Per il Conservatorio di Musica "G. Martucci"

Antonio Lepre

M° Fulvio Maffia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c. si approvano specificatamente gli artt. 2, 3, 4, 5, 10 e 12 della Convenzione.

Per il Liceo "Alfano I"

Per il Conservatorio di Musica "G. Martucci"

Antonio Lepre

M° Fulvio Maffia